

RICORSI CONTRO I PRESIDI, NOTIFICA ALL'AVVOCATURA

E' inammissibile il ricorso notificato direttamente al dirigente

La memoria difensiva non è costituzione in giudizio

Tar Basilicata 474/2003

Il ricorso contro il diniego di atti amministrativi da parte del dirigente scolastico deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato. L'attribuzione della legittimazione passiva ai dirigenti scolastici, infatti, non ha determinato la decadenza della rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura. E' inammissibile, dunque, il ricorso che venga notificato al dirigente scolastico in luogo di quest'ultima.

E' quanto dispone una sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, depositata il 23 maggio 2003. I giudici amministrativi, inoltre, hanno ritenuto irrilevante il fatto che il dirigente avesse presentato una memoria difensiva, dal momento che, tale atto, non ingenera la costituzione in giudizio dell'amministrazione convenuta.

n.474/2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.83/03, proposto dalla prof. B. M., rappresentata e difesa dall'avv. J. S. presso il cui studio in Potenza, via Torraca n.81 è elettivamente domiciliata

contro

la Direzione didattica statale del I Circolo di Potenza, in persona del direttore pro tempore, non costituita in giudizio,

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti opposto dal dirigente scolastico con nota del 3 gennaio 2003.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito l'avvocato della ricorrente alla camera di consiglio del 9 aprile 2003, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa G. Ferrari;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 29 gennaio 2003 la prof. Beatrice Molinari impugna il diniego di accesso agli atti opposto dal dirigente scolastico con nota del 3 gennaio 2003. Espone, in fatto, di essere insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione didattica statale del I Circolo di Potenza e di essere membro di diritto del Collegio dei docenti della stessa scuola elementare. In data 23 dicembre 2002 ha chiesto copia di

due verbali delle riunioni tenute dal predetto Collegio nei giorni 27 maggio e 25 ottobre 2002. Il dirigente scolastico ha negato l'accesso sul rilievo che "l'istanza non è stata formulata come soggetto titolare di situazione giuridicamente rilevante". Essendo detto diniego illegittimo la ricorrente chiede al Tribunale di ordinare l'esibizione degli atti.

2. L'Amministrazione scolastica non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, ai sensi dell'art.14, comma 7 bis, D.P.R. 8 marzo 1999 n.275, aggiunto dall'art.1 D.P.R. 4 agosto 2001 n.352, anche dopo l'autonomia accordata alle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 L. 15 marzo 1997 n. 59, "l'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi davanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali di tutte le istituzioni scolastiche cui è stata attribuita l'autonomia e la personalità giuridica a norma dell'art. 21 L. 15 marzo 1997 n. 59".

E' quindi inammissibile il gravame che, come quello proposto dall'odierna ricorrente, è stato notificato alla Direzione didattica statale presso la propria sede legale anziché presso gli uffici dell'Avvocatura di Stato.

Il Collegio ritiene che questa conclusione debba essere confermata anche dopo l'entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n.205, il cui art.4, terzo comma [1] , ha previsto la possibilità per il ricorrente che ha impugnato il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore e per l'Amministrazione convenuta di farsi rappresentare e difendere da un proprio dipendente con qualifica di dirigente.

Ed invero, come ha puntualmente chiarito il Consiglio di Stato in una recente decisione (IV Sez., 23 gennaio 2003 n.257), il cit. art.4 L. n.205 del 2000 è compatibile con il regime ordinario delle notifiche, che non risulta dalla stessa norma tacitamente abrogato o modificato. A ciò si aggiunga che tale disposizione trova un precedente nell'art.417 bis Cod. proc. cv., introdotto dall'art.42 D.L.vo 31 marzo 1998 n.80 e successivamente modificato dall'art.19 D.L.vo 29 ottobre 1998 n.387, il quale, al primo comma, prevede la possibilità per le Amministrazioni di stare in giudizio avvalendosi direttamente dei propri dipendenti, fermo restando, come chiarito nel successivo secondo comma, che l'Avvocatura di Stato competente per territorio, ove decida di non trattare direttamente la questione, dovrà trasmettere gli atti ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata. Ciò presuppone certamente che la notifica del ricorso deve essere sempre fatta presso l'Avvocatura erariale e non direttamente presso la sede dell'Autorità citata in giudizio. In difetto di una diversa, espressa disposizione dell'art.4 L. n.205 del 2000 è possibile concludere, in via analogica, che il ricorso proposto ex art.25 L. n.205 del 2000 è inammissibile se non notificato presso l'Avvocatura erariale.

Il Collegio esclude altresì che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'errore scusabile, atteso che il ricorrente non stava in giudizio personalmente ma a mezzo di procuratore legale.

E' infine da escludere che al deposito documentale effettuato dal Direttore didattico alla vigilia della camera di consiglio possa attribuirsi valenza di atto di costituzione in giudizio con efficacia sanante della nullità della notifica, atteso che l'atto in questione richiede, da parte dell'Amministrazione intimata, sia l'inequivoca dichiarazione di volontà di resistere al ricorso sia l'indicazione del difensore (avvocato o funzionario) al quale è stato affidato il patrocinio legale, cioè elementi non riscontrabili nella nota di accompagnamento della suddetta documentazione.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, come in epigrafe, dalla prof. Beatrice Molinari, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, addì 9 aprile 2003, dal

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Antonio Camozzi Presidente

Giuseppe Buscicchio Componente

Giulia Ferrari Componente - Estensore

IL PRESIDENTE

L' ESTENSORE

SEGRETARIO - Mariassunta Simonetti

Depositata in Segreteria il 23 maggio 2003.

NOTE

[1] Ecco il testo dell'articolo 4 , comma 3: ". Nei giudizi ai sensi dell'articolo 25, commi 5 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente."